



**CONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE**

**REGOLAMENTO DI FUNZIONE E GESTIONE
DELL'ELENCO APERTO DI OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE**

REGOLAMENTO DI FUNZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 - Istituzione di un elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

1. È istituito presso la società Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa un elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
2. Le finalità che la società Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa intende raggiungere con l'elenco di cui al comma 1 sono:
 - a. introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture che prevedono l'invito di operatori economici;
 - b. dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di specializzazione, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici;
 - c. preconstituire in ogni caso una sintesi aggiornata degli operatori economici presenti nei settori merceologici d'interesse aziendale, ai più generali fini di ricerche di mercato.
3. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 non garantisce l'affidamento di forniture, servizi e lavori; gli operatori economici non potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, la stazione appaltante non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino iscritti, ovvero qualora non sia possibile scorrere l'intero elenco dei soggetti iscritti.

Articolo 2 - Ambito applicativo

1. L'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, è utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, beni e servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di cui alle altre disposizioni di legge e regolamentari in tema di affidamenti pubblici, nonché nel rispetto delle norme di carattere regolamentare ed organizzativo proprie della stazione appaltante.
2. L'elenco è utilizzato dalla stazione appaltante per i seguenti affidamenti:
 - a. nella scelta degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- b. nella scelta degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 3 - Soggetti ammessi a presentare l'istanza d'iscrizione all'elenco di operatori economici

1. Sono ammessi all'iscrizione all'elenco:
- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 - *ter* del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
 - d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 - *ter* del codice civile;
 - e) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - f) g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
 - g) tutti gli altri soggetti individuali o collettivi che svolgano attività economica in materia di lavori, servizi e forniture e siano idonei a divenire affidatari di contratti pubblici;
 - h) gli operatori economici stabiliti in altri membri e costituiti secondo la legislazione vigente nei rispettivi paesi;
 - i) tutti gli altri soggetti individuali o collettivi che, pur non essendo rientranti nelle categorie di cui ai punti precedenti offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi e siano idonei a divenire affidatari di contratti pubblici.

Articolo 4 - Requisiti di ammissione all'elenco di operatori economici di carattere generale

1. Non sono ammessi all'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, gli operatori economici per i quali sussistono le cause d'esclusione dalle procedure di affidamento delle

concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Gli operatori economici, ai fini dell'iscrizione all'elenco devono essere regolarmente iscritti:
 - a. qualora si tratti di imprese, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le stesse categorie di specializzazione di iscrizione all'elenco;
 - b. qualora si tratti di professionisti soggetti ad iscrizione obbligatoria, all'albo professionale previsto per legge;
 - c. qualora si tratti di imprenditori artigiani, presso le competenti commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti uffici professionali;
 - d. qualora si tratti di operatori economici di altro Stato membro non residenti in Italia, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. La sussistenza dei requisiti di cui sopra e degli altri richiesti dal presente regolamento verrà comprovata dall'operatore economico, in sede di presentazione della domanda di ammissione o dell'istanza di rinnovo od in occasione della comunicazione di variazioni mediante dichiarazioni sostitutive redatte e sottoscritte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L'operatore economico iscritto deve comunicare alla stazione appaltante ogni evento che possa comportare la perdita dei requisiti di cui sopra immediatamente e comunque non oltre sette giorni a decorrere dall'evento medesimo e dovrà ottemperare a tale obbligo attraverso l'osservanza delle procedure di variazione prevista al successivo articolo 18.

Articolo 5 - Divieti

1. Gli operatori economici di cui all'articolo 3 potranno proporre domanda d'iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:
 - a. è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
 - b. è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
 - c. è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
 - d. è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

2. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

3. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3 incorrano in uno dei divieti di cui al comma 6, ai fini dell'iscrizione all'elenco, la stazione appaltante prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

TITOLO II

ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 6 - Articolazione dell'elenco di operatori economici

1. L'elenco è articolato in tre sezioni:
 - a. servizi,
 - b. forniture,
 - c. lavori.

CAPO I

SERVIZI E FORNITURE

Articolo 7 - Categorie di specializzazione e classi di importo dei servizi

1. Gli operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi d'importo.
2. Le categorie di specializzazione sono quelle di cui all'allegato A al presente regolamento.
3. Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:
 - a. Classe 1 importo inferiore a € 40.000,00;
 - b. Classe 2 importo da € 40.000,00 fino a € 100.000,00
 - c. Classe 3 importo da € 100.000,01 fino a € 209.000,0.

Articolo 8 - Categorie di specializzazione e classi d'importo delle forniture

1. Gli operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi d'importo.
2. Le categorie di specializzazione sono quelle di cui all'allegato B al presente regolamento.
3. Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

- a. Classe 1 importo inferiore a € 40.000,00;
- b. Classe 2 importo da € 40.000,00 fino a € 100.000,00
- c. Classe 3 importo da € 100.000,01 fino a € 209.000,0.

Articolo 9 - Requisiti relativi alla capacità economico – finanziaria per l'iscrizione

1. Per la sola iscrizione alle classi d'importo 2 e 3, i soggetti di cui all'articolo 3 devono possedere, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, il seguente requisito di capacità economica e finanziaria, da comprovarsi mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva redatta e sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda d'iscrizione o dell'istanza di rinnovo almeno pari al valore massimo della classe d'importo (inteso come valore massimo) della categoria per la quale si chiede l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, (fatturato globale) di cui la metà maturato con riferimento alla categoria di specializzazione scelta (fatturato specifico); per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti inerenti il fatturato (globale e specifico) devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3 x anni di attività)].
2. Vale comunque il disposto di cui all'articolo 86, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50.

CAPO II LAVORI

Articolo 10 - Categorie di specializzazione e classi di importo

1. Gli esecutori di lavori sono iscritti per categorie di specializzazioni e, all'interno di ciascuna categoria, per classi d'importo.
2. Le categorie di specializzazione sono quelle di cui all'Allegato C al presente Regolamento.
3. Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:
 - a. Classe 1 importo inferiore a € 40.000,00;
 - b. Classe 2 importo da € 40.000,00 fino a € 150.000,00
 - c. Classe 3 importo da € 150.000,01 fino a € 258.000,0;
 - d. Classe 4 importo da 258.000,01 fino a € 516.000,00;
 - e. Classe 5 importo da € 516.00,01 a € 1.000.000,00.

Articolo 11 - Requisiti relativi alla capacità tecnico – professionale per l'iscrizione

1. Sono ammessi a richiedere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, per le classi di lavoro d'importo pari od inferiore a € 150.000,00 tutti gli operatori economici che siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico – organizzativo, mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva redatta e sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a 1. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la domanda di ammissione o l'istanza di rinnovo di importo non inferiore a € 39.999,99, se si richiede l'iscrizione per l'intervallo di importo corrispondente alla classe 1 di cui all'articolo 10;
- a 2. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la domanda di ammissione o l'istanza di rinnovo di importo non inferiore a € 150.000,00, se si richiede l'iscrizione per l'intervallo di importo corrispondente alla classe 2 di cui all'articolo 10;
- b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore, nel quinquennio antecedente la domanda di ammissione o l'istanza di rinnovo, al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio medesimo;
- c. adeguata attrezzatura tecnica.

2. Per i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, gli operatori economici devono avere realizzato nel quinquennio antecedente la data della domanda di ammissione o dell'istanza di rinnovo lavori analoghi per un importo pari:

- a. a € 39.999,99 in caso di iscrizione nella classe 1 di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
- b. a € 150.000,00 in caso di iscrizione nella classe 1 di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

non che presentare l'attestato di buon esito dei lavori analoghi sopra citati rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni a cui si riferiscono i lavori analoghi eseguiti.

3. Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa alla categoria relativamente alla quale è formulata la domanda di ammissione o la richiesta di variazione, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

4. Sono ammessi a richiedere l'iscrizione all'elenco per le classi di lavoro di importo superiore a € 150.000,00 tutti gli operatori economici che attestino mediante dichiarazione sostitutiva redatta e sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di possedere le attestazioni SOA necessarie ad eseguire i lavori di cui alle categorie di lavori specificati nell'Allegato C al presente Regolamento secondo i seguenti importi:

- a. classifica I se si richiede l'iscrizione per l'intervallo di importo corrispondente alla classe 3 di cui all'articolo 10;

- b. classifica II se si richiede l'iscrizione per l'intervallo d'importo corrispondente alla classe 4 di cui all'articolo 10;
- c. classifica III se si richiede l'iscrizione per l'intervallo d'importo corrispondente alla classe 5 di cui all'articolo 10.

TITOLO III

PROCEDURA D'ISCRIZIONE

Articolo 12 - Modalità d'iscrizione

1. L'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, è suddiviso nelle categorie di specializzazione di cui agli allegati A, B e C al presente regolamento e consultabili sul sito www.cavspa.it.
2. La stazione appaltante avrà la facoltà d'integrare e di variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie in relazione alle proprie esigenze interne.
3. Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, potranno avanzare la propria domanda d'iscrizione in ogni momento, in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento sulla base del *form* predisposto dalla stazione appaltante e accessibile per il tramite del sito www.cavspa.it.
4. La domanda d'iscrizione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico; nel caso di domanda sottoscritta da un procuratore legale, dovrà essere allegata la procura.
5. Entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda d'iscrizione, concluderà l'esame della medesima dando comunicazione all'istante dell'accoglimento o del rigetto della domanda.
6. In difetto di comunicazione da parte della stazione appaltante, trascorso il termine di cui al comma precedente, la domanda d'iscrizione deve intendersi come accolta.
7. In tutti i casi non fosse possibile accogliere la domanda d'iscrizione, la stazione appaltante comunicherà all'istante le ragioni del mancato accoglimento e quest'ultimo avrà dieci giorni lavorativi per presentare le proprie contro deduzioni e produrre ulteriore documentazione a supporto; la comunicazione circa le ragioni che ostano all'iscrizione interrompe il termine di cui al comma precedente.
8. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione delle contro deduzioni e della eventuale documentazione a corredo delle stesse senza che vi sia alcuna comunicazione da parte della stazione appaltante, la domanda s'intenderà accolta; in caso di esito negativo, la relativa comunicazione sarà

comunicato entro il termine di cui sopra e dovrà tenere conto delle controdeduzioni e della documentazione presentate dall'operatore economico.

9. La pubblicazione del presente regolamento, dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, e dei relativi avvisi nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente regolamento e la stessa istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di operatori economici dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di contratti pubblici.

Articolo 13 - Durata dell'iscrizione

1. L'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, è permanente.
2. L'iscrizione è soggetta a rinnovo annuale.
3. Al termine di periodo di un anno dall'inoltro della domanda di iscrizione o dall'inoltro della domanda di rinnovo, ogni operatore economico ha l'onere di procedere al rinnovo dell'iscrizione.
4. L'operatore economico, una volta scaduta la validità della sua iscrizione non potrà essere interpellato fino al completamento della nuova iscrizione.
5. All'istanza di rinnovo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 5, 6, 7 e 8.

Articolo 14 - Verifiche sul possesso dei requisiti

1. Sarà facoltà della stazione appaltante procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti dichiarati dagli operatori economici, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 15 - Modalità di attuazione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento

1. Al fine di ottemperare ai principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, a decorrere dal 1° ottobre 2015 ed entro quindici giorni, la stazione appaltante procederà alla formulazione di un ordine casuale degli operatori economici mediante un algoritmo del *software* utilizzato per la gestione informatica dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Al fine di ottemperare ai principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, la stazione appaltante procederà, per ogni affidamento pari o superiore a € 40.000,00, ad indicare nella determinazione a contratte, tra gli altri elementi:
 - a. il numero di operatori economici da invitare alla procedura di affidamento;
 - b. l'identificazione della categoria di specializzazione e l'intervallo di importo che caratterizza il lavoro, il servizio o la fornitura da eseguire, con eventuale indicazione della qualificazione SOA richiesta in caso di lavori.

3. Sulla base degli elementi di cui alle lettere a. e b. del comma precedente, la stazione appaltante invita alla procedura d'affidamento gli operatori economici iscritti nella pertinente categoria e classe d'importo dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base dell'ordine ottenuto per effetto di quanto al comma 1 e sulla base di quello cronologico per gli operatori economici iscritti dopo la data del 30 settembre 2015.

4. Gli operatori economici che hanno avuto la possibilità di partecipare alla selezione saranno collocati in fondo alla relativa graduatoria.

5. Per gli affidamenti inferiori all'importo di € 40.000,00, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuando l'operatore economico a cui affidare il contratto d'appalto di lavori, servizi o forniture tra quelli iscritti all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1.

Articolo 16 - Cancellazioni dall'elenco di operatori economici

1. La stazione appaltante procederà alla cancellazione degli operatori economici:

- a. in caso di richiesta di cancellazione formulata dall'operatore economico iscritto nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1;
- b. perdita dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, accertata dalla stazione appaltante o dichiarata dall'operatore economico;
- c. assenza dei requisiti dichiarati in sede d'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1;
- d. mancata produzione della documentazione necessaria alla comprova dei requisiti d'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, entro il termine fissato dalla stazione appaltante, che comunque non potrà essere inferiore a dieci giorni;
- e. mancata risposta all'invito a presentare offerta per almeno cinque volte;
- f. esecuzione di prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede o con grave errore nell'esercizio delle prestazioni professionali.

2. La stazione appaltante, accertata la causa di cancellazione, comunicherà all'operatore economico le ragioni per cui procederà alla cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, ed inviterà l'operatore economico a presentare, entro il termine di dieci giorni, le proprie controdeduzioni ed ulteriore documentazione; trascorso tale termine, entro i successivi dieci giorni, la stazione appaltante, in caso di mancato accoglimento delle giustificazioni presentate dall'operatore economico, con provvedimento motivato da notificarsi a quest'ultimo, alla cancellazione dello stesso dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 1; il provvedimento di cancellazione dovrà dare conto del mancato accoglimento delle giustificazioni prodotte dall'operatore economico.

Articolo 17 - Trattamenti dei dati raccolti presso gli operatori economici

1. Gli operatori economici, in merito ai dati conferiti per l'espletamento delle attività contenute all'interno del presente regolamento, verranno invitati a rendere il proprio consenso al trattamento nelle forme previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. In relazione al trattamento dei dati personali trasmessi ai fini della iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che:
 - a. titolare del trattamento è la società Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa;
 - b. il trattamento avviene ai soli fini delle operazioni d'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, nonché di consultazione e per tutti i procedimenti amministrativi, gestionali e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - c. il trattamento avviene con mezzi e procedure idonee a garantirne la riservatezza e sono poste in essere dagli incaricati al trattamento dei dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d. tutti i dati personali conferiti, compresi quelli giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti solo ed esclusivamente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto al loro conferimento comporta l'impossibilità di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1;
 - e. i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso.
3. I dati non verranno diffusi ad eccezione di quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge.
4. Per colui che ha conferito i dati sono fatti salvi i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE PER SERVIZI

1. SERVIZI DI COPERTURE ASSICURATIVE
2. SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E DI TESORERIA
3. SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
4. SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE
5. SERVIZI DI COLLABORAZIONE PER COMMISSIONI DI CONCORSI E SELEZIONI
6. SERVIZIO DI SECURITY AGENT, BOND TRUSTEE E PAYING AGENT
7. SERVIZIO DI ARRANGER/BOOKRUNNER, RATING ADVISOR E DOCUMENTATION BANK
8. SERVIZIO DI MODEL AUDITING
9. SERVIZIO DI LISTING AGENT
10. SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DI CONFORT LETTERS, BRING DOWN LETTERS SUL PROSPETTO DI QUOTAZIONE OBBLIGAZIONARIA
11. SERVIZIO DI DUE DILIGENCE ASSICURATIVA
12. SERVIZIO DI DUE DILIGENCE TRAFFICO
13. SERVIZIO DI DUE DILIGENCE TECNICA
14. SERVIZI CORRELATI AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
15. SERVIZI CONNESSI AD OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO
16. SERVIZI INFORMATICI DI PROGETTAZIONE SOFTWARE, SVILUPPO, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE
17. SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE
18. SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE ED AFFINI
19. SERVIZI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO E CONTROLLO CONTABILE
20. SERVIZI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
21. SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE
22. SERVIZI DI INGEGNERIA E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI INGEGNERIA
23. SERVIZI DI LAVANDERIA
24. SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ESAZIONE
25. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONNETTIVITÀ E TRASMISSIONE DATI
26. SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO
27. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

28. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO
29. SERVIZI DI MANUTENZIONE DI PULIZIA E DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, DEL NASTRO AUTOSTRADALE, DEI PIAZZALI E DELLE LINEE DI ESAZIONE
30. SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI RADIO, CENTRALINI, TELEFONI FISSI E MOBILI
31. SERVIZI DI MANUTENZIONE INVERNALE PER PREVENZIONE GHIACCIO E SGOMBERO NEVE
32. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI INFORMATICHE
33. SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE INFORMATICI
34. SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO) ED IDRICO – SANITARI
35. SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI
36. SERVIZI DI TRASPORTO TERRESTRE, ACQUEO E AEREO DI QUALUNQUE GENERE, COMPRESI I SERVIZI DI AUTONOLEGGIO CON O SENZA AUTISTA E TAXI
37. SERVIZI DI AGENZIA DI VIAGGIO COMPRESI PRENOTAZIONE, EMISSIONE E PAGAMENTO BIGLIETTI, E SERVIZI PER MISSIONI DEL PERSONALE
38. SERVIZI ALBERGHIERI E RICETTIVI
39. SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI E ATTIVITA' CONNESSE
40. SERVIZI DI LOCAZIONE SALE
41. SERVIZI DI CATERING
42. SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'UTENZA PER ESODI E REINDIRIZZAMENTI
43. SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'UTENZA CON PRESIDIO SSM (SOCCORSO MECCANICO)
44. SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'UTENZA CON PRESIDIO SANITARIO
45. SERVIZI DI RATING
46. SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO
47. SERVIZI DI RICERCA DI MERCATO E SONDAGGIO DELL'OPINIONE PUBBLICA
48. SERVIZI DI SPEDIZIONE E TRASPORTO PACCHI
49. SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE
50. SERVIZI DI SDOGANAMENTO
51. SERVIZI DI STIMA PERITALE IMMOBILI
52. SERVIZI EDITORIALI, DI STAMPA, PUBBLICAZIONE E GRAPHIC DESIGNER

53. SERVIZI DI STUDIO DEL TRAFFICO
54. SERVIZI DI TRADUZIONE
55. SERVIZI DI VIGILANZA (ANCHE ARMATA), SORVEGLIANZA E CUSTODIA
56. SERVIZI DI PRELIEVO, TRASPORTO, CONSEGNA E APPROVVIGIONAMENTO VALORI E GESTIONE CASSE AUTOMATICHE
57. SERVIZI DI CONTAZIONE VALORI
58. SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI PER IL SISTEMA DI ESAZIONE PEDAGGIO E CONTROLLO DEL TRAFFICO
59. SERVIZI DI MANUTENZIONE ETILOMETRI, AUTOVELOX, APPARECCHIATURE FOTOGRAFICHE ED APPARECCHIATURE SPECIALI
60. SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CASSEFORTI
61. SERVIZI NOTARILI
62. SERVIZI PER IL WEB
63. SERVIZI PER LA GESTIONE E RECUPERO CREDITI
64. SERVIZI DI PUBBLICITA' LEGALE
65. SERVIZI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE, STAMPANTI, PLOTTER, MONITORAGGIO E ACCOUNTING, SISTEMI SOFTWARE CONNESSI ALLE APPARECCHIATURE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
66. SERVIZI DI VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE
67. SERVIZI DI SOLLEVAMENTO PERSONE, ASCENSORI, SCALE MOBILI E SIMILI
68. SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
69. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AUTOMEZZI

ALLEGATO B

CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE PER FORNITURE

1. AUTOVELOX
2. ETILOMETRI
3. RILEVATORE TOP CRASH
4. RADIO PORTATILI
5. APPARECCHIATURE PER LA CONTAZIONE DEL DENARO
6. APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
7. ATTREZZATURE E MATERIALI PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE:
ALLESTIMENTI TENDONI, PALCHI, TRIBUNE
8. BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE RELATIVE
ALL'ISTRUZIONE, ALL'ASSISTENZA, AL VOLONTARIATO, ALLA RICREAZIONE, ALLA
CULTURA, ALLO SPORT, A MANIFESTAZIONI PUBBLICHE O ALTRE NECESSITA'
DERIVANTI DA COMPITI ISTITUZIONALI O DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
9. ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICIO
10. ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE, TELECAMERE E ACCESSORI
11. ATTREZZATURE PER IMPIANTI ESAZIONE PEDAGGIO
12. ATTREZZATURE PER IMPIANTI DI TRASMISSIONE RADIO
13. ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI IMMOBILI
14. ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE IMPIANTI
15. ATTREZZATURE PER MISURAZIONI E RICERCHE
16. AUTOMEZZI
17. BENI RELATIVI A CONTRASSEGNI LEGALI, SIGILLI, BOLLI, FRANCOBOLLI,
ALTRI VALORI BOLLATI
18. BIGLIETTI E ATTESTATI DI TRANSITO PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE
19. CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE
20. CARTUCCE INK JET E LASER PER STAMPANTI
21. CARBURANTE E LUBRIFICANTE
22. GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCHI, BUFFET E ALTRE OCCASIONI
23. BENI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
CONGRESSI, CONFERENZE O SEMINARI, RIUNIONI, MOSTRE, ACCOGLIENZA DI
DELEGAZIONI
24. HARDWARE
25. IMPIANTI SICUREZZA

26. ACQUA
27. LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI DI OGNI GENERE, ANCHE IN ABBONAMENTO, SIA SU SUPPORTO CARTACEO CHE INFORMATICO
28. STOVIGLIE E TOVAGLIATO MONOUSO
29. VESTIARIO/DIVISE
30. VESTIARIO/DPI
31. VESTIARIO/CALZATURE
32. MATERIALE ELETTRICO/ELETTRONICO
33. MATERIALE FERRAMENTA/UTENSILERIA
34. MATERIALE PER SICUREZZA E ANTINCENDIO
35. MATERIALE PER LA PULIZIA DELLE STRADE
36. MATERIALE ASSORBENTE
37. KIT AUTOTRASPORTATORE
38. MATERIALE PER SEGNALETICA
39. SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
40. SEGNALETICA PER FURGONI
41. LAMPADE
42. TORCE
43. MATERIALE PROMOZIONALE E SIMILARI
44. MATERIALE VIVAISTICO
45. PRODOTTI IGIENICI E SANITARI
46. PRODOTTI PETROLIFERI
47. QUADRI ELETTRICI
48. SALE DA DISGELO
49. SOFTWARE E RELATIVI AGGIORNAMENTI
50. SOFTWARE DICHIARATIVI FISCALI - COMPILAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI
51. RAPPRESENTANZA
52. STAMPATI E MODULISTICA
53. TELEFONI E IMPIANTI TELEFONICI

ALLEGATO C

CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE PER LAVORI

- OG 1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
- OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE
- OG 4 - OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO
- OG 6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
- OG 8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
- OG 9 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
- OG 10- IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- OG 11- IMPIANTI TECNOLOGICI
- OG 12- OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
- OG 13- OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
- OS 1 - LAVORI IN TERRA
- OS 3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
- OS 7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA
- OS 8 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
- OS 9 - IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
- OS 10 -SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
- OS 11 -APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
- OS 12-A BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
- OS 12-B BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI
- OS 13 -STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
- OS 15 - PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI
- OS 16 - IMPIANTI PER CENTRALI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
- OS 17 - LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA
- OS 18-A COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
- OS 19 - IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONI E TRATTAMENTO
- OS 20-A RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

- OS 20-B INDAGINI GEOGNOSTICHE
- OS 21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI
- OS 23 - DEMOLIZIONE DI OPERE
- OS 24 - VERDE E ARREDO URBANO
- OS 26 - PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI
- OS 28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
- OS 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI
- OS 34 - SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ
- OS 35 – INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE